

## REGOLAMENTO (CEE) N. 4002/88 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 53/88 che stabilisce talune modalità particolari di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per i prodotti del settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le regole generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (MCS) <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che, all'inizio di ogni campagna di commercializzazione, viene elaborato un bilancio in funzione delle previsioni di produzione e di consumo dei prodotti in questione in Spagna e nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che è opportuno

fissare, per la campagna 1988/1989, i massimali indicativi tenendo conto di una certa progressione rispetto alle correnti di scambio tradizionali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 53/88 della Commissione <sup>(3)</sup> ha stabilito talune modalità particolari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi per i prodotti del settore vitivinicolo;

considerando che l'applicazione delle norme e modalità sopra indicate, segnatamente di quelle riguardanti il bilancio, implica la fissazione dei massimali indicativi specificati nel presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 53/88, le lettere a) e b) sono sostituite rispettivamente dalle tabelle seguenti:

- a) Massimali indicativi d'importazione sul mercato della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985:

(in bl)

Codice NC	Designazione delle merci	Massimale indicativo campagna 1988/1989
2209 60 2204 30	Succhi di uva (compresi i mosti di uva) Altri mosti di uva	} 240 600
ex 2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, ad eccezione: — dei prodotti di cui al codice NC 2204 30 — dei vini cui può essere attribuita la qualifica v.q.p.r.d. (compresi i v.q.p.r.d. spumanti ed i v.q.p.r.d. liquorosi)	

- b) Massimali indicativi d'importazione sul mercato spagnolo:

(in bl)

Codice NC	Designazione delle merci	Massimale indicativo campagna 1988/1989
2009 60 2204 30	Succhi di uva (compresi i mosti di uva) Altri mosti di uva	} 1 450
ex 2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, ad eccezione: — dei prodotti di cui al codice NC 2204 30 — dei vini cui può essere attribuita la qualifica v.q.p.r.d. (compresi i v.q.p.r.d. spumanti ed i v.q.p.r.d. liquorosi)	

<sup>(1)</sup> GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.

<sup>(2)</sup> GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 6 del 9. 1. 1988, pag. 13.